



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti - Deliberazione n. 1/D.G. del 01.02.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

L'Istituto A.T. Beck per la terapia cognitivo - comportamentale - Diagnosi clinica, ricerca formazione, chiamata di seguito "Scuola" con sede legale in P.zza S. Bernardo 109- 00187 Roma, in persona del suo legale rappresentante, Dott.ssa Antonella Montano, nata ad Ancona il 01-10-1955

PREMESSO CHE

- l'art. 8, comma 2 del Decreto 11-12-1998, numero 509, pubblicato dalla GU 15-02- 1999 n. 37 "Regolamento per il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell'Art 17, comma 96, della Legge 15- 05-1997, n. 127 e successive modifiche " richiede che gli allievi dei corsi di Specializzazione in psicoterapia effettuino ogni anno " almeno 150 ore dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati ";
- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitive- Comportamentale (sede in Via Gioberti, 54 – 00185 Roma) ha ricevuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. del 26/7/2004 – G.U. n. 180 del 3/8/2004 per la formazione di figure professionali abilitate all'esercizio di psicoterapeuta ai sensi della Legge 56/89;
- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale (sede in Corso Trieste, 33 – 81100 Caserta) ha ricevuto il riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. del 24/6/2010- G.U. n. 164 del 16/7/2010 per la formazione di figure professionali abilitate all'esercizio di psicoterapia ai sensi della Legge 56/89;
- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la

definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

ART. 1

La Struttura autorizza lo svolgimento del tirocinio presso le proprie Strutture di cui in premessa, per gli studenti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitive - Comportamentale dell' Istituto A.T.Beck per la terapia cognitive- comportamentale- Diagnosi clinica, ricerca formazione.

ART. 2

Si dichiara che all'interno della Struttura si svolgono attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e sono presenti operatori, (psicologi e psicoterapeuti) che svolgono delle attività, con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

ART. 3

Scopo del tirocinio é offrire al tirocinante di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento.

ART. 4

Il numero massimo di tirocinanti presenti contemporaneamente nella Struttura da destinare agli studenti e fissato in tre. Il numero complessivo di ore per ogni tirocinante e definito in 150 ore annue.

ART. 5

La Struttura designa uno o più responsabili del tirocinio, che definiscono le modalità del tirocinio, gli orari, i turni a seconda delle esigenze della Struttura stessa.

ART. 6

Le ore di tirocinio sono documentate su apposito libretto predisposto dalla Scuola e firmate dal Responsabile del tirocinio della Struttura.

ART. 7

Il tirocinio non comporta alcun obbligo finanziario per la Struttura. La Scuola si fa carico della copertura assicurativa RCT e infortuni peri tirocinanti.

ART. 8

I rapporti che la Struttura intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

ART. 9

La presente convenzione non comporta nessun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo didattico della Struttura.

ART. 10

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

L'Azienda ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 11

La Struttura può sospendere dal tirocinio il tirocinante per colpe anche lievi mediante comunicazione scritta all'Istituto.

ART. 12

La presente convenzione ha validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 13

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto A.T. Beck di Roma per la terapia cognitivo - comportamentale - Diagnosi clinica, ricerca formazione di Roma accetta di essere nominata, come da apposito atto che si

allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto A.T. Beck di Roma per la terapia cognitivo - comportamentale - Diagnosi clinica, ricerca formazione di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Istituto A.T. Beck
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Antonella Montano
